



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)

Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb. N.29/05/2017

DETERMINAZIONE n. 46 del 22.05.2017

Oggetto: Fornitura carburante per automezzi di proprietà per lo svolgimento dei servizi istituzionali.

Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi
Giusto decreto n. 06 del 30.12.2016

Visto il Decreto n. 06 del 30.12.2016 attraverso il quale la sottoscritta ha accettato l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello.

Visti gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

Premesso che per lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'ente è necessario garantire l'approvvigionamento del carburante per gli automezzi di proprietà;

Visto in proposito l' art. 1 comma 7 del D. L. 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135 nel testo modificato da ultimo dall' art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce quanto segue:

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal

1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART16-21>

Dato atto che, in base a quanto rilevato dal sito Consip - Acquistinretepa.it, sussiste per la Regione Piemonte una convenzione “Carburanti rete - Fuel card 6 Lotto 1” con la società Kuwait Petroleum Italia s.p.a. che trova efficacia fino al 2.11.2017,

Dato atto che sul territorio comunale non trovano sede distributori di carburante della società Kuwait Petroleum Italia s.p.a.;

Rilevato altresì che su territorio comunale esiste un solo distributore di carburante appartenente alla società ENI s.p.a.;

Visto in proposito il parere della Corte dei Conti per la Toscana n. 151/2013/PAR, con il quale enuncia i seguenti principi: non esiste un obbligo generalizzato di rivolgersi alla Consip per qualunque tipo di acquisto o di prestazione, ma la prescrizione va letta alla luce delle altre disposizioni normative sulla materia; il comma 1 dell’ art. 1 del D.L n. 95/2012 va letto in combinato disposto con il comma 7 del medesimo articolo, il quale prescrive che le amministrazioni pubbliche individuate dall’ ISTAT ai sensi dell’ art. 1 della legge 31.12.2009 n. 196 (quindi anche i comuni) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile; nelle restanti ipotesi vige il residuo sistema di approvvigionamento previsto dalla legge, particolarmente dall’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006; con il citato parere la Corte dei Conti chiarisce inoltre che l’obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento va mitigato ogni qual volta il ricorso all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma; del resto la tabella stilata da Consip-MEF Tabella Obblighi-Facoltà dal 3 ottobre 2013 – strumenti di programma di razionalizzazione degli acquisti, è chiara nello stabilire, in riferimento alle amministrazioni territoriali non regionali, la possibilità di operare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della categoria di riferimento anche in riferimento alle tipologie merceologiche previste dal comma 7; la richiamata tabella stilata da Consip-MEPA stabilisce ulteriormente che sono possibili acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelle delle convenzioni Consip e della categoria di riferimento, anche in relazione alle tipologie indicate al comma 7, in caso di assenza dei prodotti sui mercati mepa, consip o altri mercati elettronici.

Visti gli ulteriori recenti pareri della Corte dei conti per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 35/2016; della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna n. 38/2016; della Corte dei conti per la Regione Umbria n. 93/2016, con le quali si chiarisce che per la fornitura di carburanti non può, per mancanza di caratteristiche essenziali, trovare applicazione l’ art. 1 comma 510 della legge n. 208/2015 e che, l’ ente , nella pienezza della autonomia di cui gode, può valutare anche soluzioni diverse, ma coerenti ai noti principi generali di efficacia, efficienza ed economicità che reggono l’ azione della pubblica amministrazione ai sensi dell’ art. 1 della legge n. 241/1990

Visto infatti l’art. 1 della legge 7.8.1990 n. 24 e s.m.i. il quale stabilisce che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000110183ART1&NONAV=1&NOTXT=1&-3>

Tutto quanto premesso;

Rilevato che questo ente dispone di un parco automezzi composto da n. 3 automezzi alimentati a benzina e da n. 3 automezzi alimentati a gasolio, oltre ad attrezzature non targate, utilizzate per la manutenzione del patrimonio alimentate a benzina

Dato atto che il distributore Kuwait Petroleum s.p.a. più vicino è ubicato sul territorio del Comune di Novara in corso Vercelli;

Rilevato in proposito che la distanza intercorrente tra il distributore esistente sul territorio comunale ENI-Agip e quello Kuwait Petroleum s.p.a. è di circa 10 km e che il tragitto totale da percorrere, compreso il ritorno, comporta quindi una distanza complessiva di circa 20 km;

Rilevato inoltre che il percorso per il rifornimento ed il rientro comporta un impegno di personale in ordine di tempo di circa 30 minuti per ogni rifornimento;

Rilevato inoltre che per il veicolo Unimog risulta inverosimile effettuare il rifornimento di carburante presso il distributore Kuwait, stante la lunghezza del percorso che comporterebbe un consumo particolarmente elevato ed eccessivamente oneroso e dispendioso;

Considerato pertanto che, in tutta evidenza, l'approvvigionamento di carburante in base alla convenzione in essere con Consip, contrasterebbe apertamente con i principi fondamentali stabiliti dall'art. 1 comma 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale espressamente stabilisce che l'azione della pubblica amministrazione deve essere improntata a principi di efficacia ed economicità;

Considerato che l'assenza, esclusa ENI-Agip, sul territorio di altre compagnie di distribuzione di carburante per autotrazione, impedisce qualsiasi esperimento di procedure di gara che possa portare alla individuazione di ulteriori fornitori in grado di presentare offerte più convenienti per l'amministrazione, stante il conseguente obbligo di lunghi trasferimenti degli automezzi e del personale verso i distributori accreditati, con conseguente danno economico e dequalificazione dei servizi in termini di efficacia;

Ribadito quindi quanto rilevato dal già citato parere della Corte dei Conti per la Toscana n. 151/2013/PAR con il quale si chiarisce che l'obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento va mitigato ogni qual volta il ricorso all'esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma;

Evidenziato e ribadito che il perseguimento della ratio del contenimento della spesa pubblica non può essere ottenuto attraverso l'adesione alla convenzione vigente con Kuwait, bensì avvalendosi dell'unico distributore di carburante esistente sul territorio comunale, che garantisce in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa stabiliti dall'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,

Rilevato infine che, l'adesione alla attuale convenzione Consip porterebbe al risultato opposto a quello prefigurato dalla legge, che è quello di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni;

Riscontrato tuttavia che, in alternativa alla convenzione "Carburanti rete - Fuel card 6 Lotto 1" sussiste una ulteriore convenzione Consip "Carburanti Rete- Buoni acquisto 6 - lotto 2" attiva dal 29.5.2015 valida fino al 4.6.2017 aggiudicata alla società ENI s.p.a. con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei n. 1;

Ravvisata pertanto la opportunità di avvalersi della suddetta convenzione a maggiore supporto delle motivazioni sopra riportate ed a conferma della regolarità della scelta perseguita;

Ritenuto di aderire alla suddetta convenzione attraverso l'acquisto di buoni di controvalore di € 5000. Quantificata presuntivamente in € 5.000,00 la spesa da sostenere per l'anno 2017;

Acquisito il seguente CIG relativo alla presente fornitura: ZD11E673BE

Visto il bilancio di previsione 2017-2019;

DETERMINA

Di aderire alla convenzione Consip denominata "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 6" - Lotto 2 - aggiudicato alla ditta ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing con sede a Roma in Piazza Enrico Mattei n. 1 - P. Iva 00905811006 attivata in data 29.5.2015 ed in corso di validità;

Di richiamare in proposito le motivazioni e considerazioni evidenziate nelle premesse del presente atto che si espressamente si richiamano e si confermano;

Di prevedere che il presente affidamento abbia efficacia fino al 31 dicembre 2017, eventualmente confermabile per i successivi esercizi;

Di prevedere per l' acquisto di buoni carburante, con valore nominale di €. 50,00, per gli automezzi del Comune per l'anno 2017, con le modalità previste dalla presente determinazione e dalla convenzione "Carburanti Rete – Buoni Acquisto 6" – Lotto 2, una spesa presunta di €. 5.000,00 che trova copertura alla missione/programma/titolo/capitolo 01.11.1.1056/99 del bilancio di previsione 2017;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(*Geom. Maria Cristina DONDI*)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Granozzo li.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Ivana Barbaglia)